

RESIDENZA SOCIO – SANITARIA
“PIO ISTITUTO CAMPANA”
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Seravezza
Provincia di Lucca

DETERMINAZIONE del DIRETTORE
N. 75 del 28 Dicembre 2016

**Oggetto : Rapporto di collaborazione con sig. Marchetti R. – Barbieri –
Proroga Anni 2017 – 2018**

IL DIRETTORE

Premesso

- che si rende necessario assicurare agli ospiti della Struttura i seguenti servizi:
- rasatura della barba a tutti gli ospiti di sesso maschile due volte alla settimana;
- shampoo, taglio ed asciugatura dei capelli quattro volte l'anno (trimestrale);

Dato atto

- che, da alcuni anni, l'Azienda si avvale della collaborazione del sig. Marchetti R., barbiere in pensione, il quale ha sempre svolto l'incarico conferitogli con competenza, puntualità e correttezza;
- che, pertanto, nell'interesse dell'Azienda, si rende opportuno avvalersi delle competenze professionali del sig. Marchetti R. anche nell'anno 2017 mediante proroga del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa attualmente in corso con lo stesso;
- che il suddetto sig. Marchetti R. è in possesso delle conoscenze professionali e competenze necessarie per svolgere in autonomia l'incarico di cui sopra;

Interpellato

pertanto il suddetto sig. Marchetti R. il quale si è dichiarato disponibile a svolgere il servizio in oggetto anche per gli anni 2017 - 2018 , alle condizioni di cui allo schema di contratto di proroga allegato sub “A” al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale ;

Visto

il D.Lvo. n. 81 del 15.06.2015 ;

Ritenuto

pertanto opportuno e vantaggioso per l'Azienda prorogare per gli anni 2017 – 2018 il contratto in atto di collaborazione coordinata e continuativa con il sig. Marchetti R. ai fini dello svolgimento da parte dello stesso del servizio di barbiere e parrucchiere a favore degli ospiti del Pio Istituto Campana ;

new

Dato atto

che sono stati sottoscritti dal suddetto sig. Marchetti Roberto il modello di autocertificazione contenente le dichiarazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari e la comunicazione del conto corrente dedicato;

DETERMINA

1. di prorogare sino al 31 dicembre 2018 il contratto di collaborazione coordinata e continuativa attualmente in atto con il sig. Marchetti R. nato a Pietrasanta il 21.03.1942 ed ivi residente, ai fini dello svolgimento da parte di quest'ultimo del servizio di barbiere e parrucchiere a favore degli ospiti della RSA, alle condizioni di cui allo schema di contratto di proroga allegato sub "A" al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale ;
2. di dare atto che la spesa conseguente all'affidamento del servizio in oggetto relativamente all'anno 2017 , ammontante a €. 6.120,00 oltre oneri di legge, trova copertura nel bilancio previsionale economico 2017 al conto C5005050, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 30.12. 2016 ;
3. di dare atto che, analoga spesa, verrà imputata al bilancio di previsione 2018;
4. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge .

Seravezza, lì 28 dicembre 2016

**IL DIRETTORE**
D.ssa Eugenia Stefanini

Allegato "A"

PROROGA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE

A seguito degli accordi verbali intercorsi con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, da valere a tutti gli effetti di legge tra:

Tra la sig.ra STEFANINI Eugenia in qualità di Direttore della Residenza Socio - Sanitaria "Pio Istituto Campana" APSP con sede nel comune di Seravezza in via Donati n. 100/116 c.f. 82001750460 , committente

e

Il sig. MARCHETTI Roberto, pensionato, nato a PIETRASANTA il 21/03/1942 e ivi residente in via Del Serraglio n. 107 - codice fiscale MRCRRT42C21G6280 , collaboratore

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

il contratto di lavoro stipulato in data 1 Gennaio 2016 è prorogato al 31 Dicembre 2018 alle condizioni già concordate e in vigore.

A fronte dell'attività come descritta nel contratto di collaborazione, il corrispettivo della collaborazione è così pattuito: €510,00 (eurocinquecentodieci/00) mensili al netto degli oneri di legge. L'emolumento sarà proporzionalmente corrisposto alla quantità e qualità del lavoro prestato dal collaboratore in ogni singolo periodo mensile. Con la corresponsione del compenso onnicomprensivo si intendono soddisfatte ogni e qualsiasi pretesa in relazione all'incarico di cui trattasi, il quale non darà seguito, alla scadenza, alla corresponsione di liquidazione, indennizzi o simili di alcun genere.

Per tutto quanto non previsto nella presente proroga si intendono qui riportate le norme vigenti in materia e quanto regolamentato nel contratto di collaborazione richiamato, purché non in contrasto con quanto qui previsto.

Il rapporto potrà essere sciolto in qualunque momento da una delle parti mediante preavviso di sette giorni; in caso di recesso da parte del committente, il collaboratore avrà diritto alla parte di corrispettivo pattuito in relazione allo stato di avanzamento dell'incarico e al risultato utile conseguito dal committente in relazione ad esso alla data del recesso. Resta ferma la possibilità di recesso per giusta causa a norma di legge con diritto al risarcimento del danno.

La collaborazione oggetto del presente contratto non è trasferibile.

Letto, accettato, sottoscritto.

Seravezza,

Firma del committente

<.....>

Firma del collaboratore

<.....>

